

Tipologia di documento: *Policy*

# **Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico del Gruppo illimity Bank**

---

Struttura Competente: General Counsel, Compliance & AML

Data: maggio 2021

Versione: N. 11

---

## VERSIONI

<b>Titolo normativa con # versione</b>	<b>Principali modifiche</b>	<b>Organo approvante e data</b>
Regolamento delle operazioni in conflitto di interesse con esponenti aziendali e parti correlate V.1	Redazione del documento	Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A., 7 luglio 2010
Regolamento delle operazioni in conflitto di interesse con esponenti aziendali e parti correlate V.2	Aggiornamento determinato dalla necessita di inserire una specifica previsione relativa a casi di sconfinamento da parte di esponenti aziendali o soggetti connessi (Sezione III art. 15)	Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A., 12 gennaio 2011
Regolamento delle operazioni in conflitto di interesse con esponenti aziendali e parti correlate V.3	Aggiornamento determinato dalla entrata in vigore delle nuove Disposizioni di vigilanza in materia di operazioni con Soggetti Collegati.	Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A., 12 luglio 2012
Regolamento delle operazioni in conflitto di interesse con esponenti aziendali e parti correlate V.4	Aggiornamenti determinati da rivisitazione delle procedure interne.	Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A., 21 dicembre 2012
Regolamento delle operazioni in conflitto di interesse con esponenti aziendali e parti correlate V.5	Aggiornamenti determinato dalle modifiche all'art. 136 Tub introdotte dalla legge 221/2012.	Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A., 18 gennaio 2013
Regolamento delle operazioni in conflitto di interesse con esponenti aziendali e parti correlate V.6	Revisione delle condizioni da applicare alle operazioni poste in essere con soggetti collegati	Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A., 4 settembre 2013
Regolamento delle operazioni in conflitto di interesse con esponenti aziendali e parti correlate V.7	Aggiornamento dell'iter deliberativo circa le operazioni ex 2391 c.c.	Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A., 25 ottobre 2013
Regolamento delle operazioni in conflitto di interesse con esponenti aziendali e parti correlate V.8	Adeguamento dell'impianto regolamentare relativamente alla gestione delle operazioni ex 2391 cc ed assimilati.	Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A., 25 febbraio 2016
Regolamento delle operazioni in conflitto di interesse con esponenti aziendali e parti correlate V.9	Semplificazione iter deliberativo operazioni di minore importo ordinarie e non ordinarie	Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A., 13 ottobre 2016
Regolamento per la gestione delle operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico della Banca e delle operazioni di interesse personale V.10	Adeguamento del regolamento rispetto alle previsioni in materia di parti correlate ai sensi dell'art. 2391-bis cc e del regolamento Consob n. 17221/2010, in vista dell'ammissione a quotazione della Banca.	Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale S.p.A., 17 dicembre 2018

Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico di illimity Bank V. 11	Adeguamento della Policy alle previsioni in materia di parti correlate e soggetti collegati ai sensi della Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 – 33° aggiornamento del 23 giugno 2020 e delle modifiche al Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010	Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A., 10 maggio 2021
---	--	--

## INDICE

1. PREMESSA.....	6
2. FONTI NORMATIVE .....	7
3. APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLA POLICY .....	7
SEZIONE I .....	7
4. LE OPERAZIONI DI INTERESSE PERSONALE <i>EX ART. 2391 C.C.</i> .....	7
SEZIONE II .....	8
5. LE OPERAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI <i>EX ART. 136 TUB</i> .....	8
5.1 DEFINIZIONE DEL PERIMETRO SOGGETTIVO.....	8
5.2 DEFINIZIONE DEL PERIMETRO OGGETTIVO .....	8
SEZIONE III .....	9
6. PERIMETRO UNICO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI .....	9
6.1 DEFINIZIONI.....	9
6.1.1 PARTI CORRELATE.....	9
6.1.2 SOGGETTI COLLEGATI .....	10
6.1.3 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, AMMINISTRATORI NON CORRELATI E AMMINISTRATORI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE.....	11
6.1.4 OPERAZIONI CON SOGGETTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO UNICO DI GRUPPO (O ANCHE SOLO "OPERAZIONI") .....	11
6.1.5 OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA.....	11
6.1.6 OPERAZIONE DI MINORE RILEVANZA .....	12
6.1.7 OPERAZIONE DI IMPORTO ESIGUO .....	12
6.1.8 COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI (O ANCHE COMITATO).....	12
6.2 PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO UNICO DELLA BANCA .....	12
7. ESENZIONI.....	13
7.1 OPERAZIONI PER LE QUALI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CONSOB E DELLA CIRCOLARE 285.....	13
7.2 OPERAZIONI PER LE QUALI SI APPLICANO IN PARTE LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CONSOB E DELLA CIRCOLARE 285 .....	14
7.2.1 OPERAZIONI REALIZZATE CON E/O TRA CONTROLLATE.....	14
7.2.1.1 Operazioni realizzate con e/o tra gli SPV .....	15
7.2.2 OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD .....	15
SEZIONE IV .....	17
8. PROCESSO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA CORRETTA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO UNICO DI GRUPPO ..	17
8.1. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA .....	18
8.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA .....	20
8.3. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE .....	21
8.4. DELIBERE QUADRO .....	21

SEZIONE V .....	22
9. LE OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI ANCHE EX ART. 136 TUB.....	22
9.1 DEFINIZIONE DEGLI ITER DELIBERATIVI .....	22
9.1.1 OPERAZIONI DI NATURA NON CREDITIZIA .....	22
9.1.2 OPERAZIONI DI NATURA CREDITIZIA.....	22
10. LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOPO LA LORO APPROVAZIONE ED ESECUZIONE.....	23
11. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELL'ITER DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI .....	24
12. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO .....	25
13. INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE OPERAZIONI CON SOGGETTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO UNICO DELLA BANCA .....	25
13.1 OBBLIGHI INFORMATIVI .....	25
13.1.1 INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI .....	25
13.1.2 INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI MAGGIORE RILEVANZA .....	26
13.1.3 INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA .....	26
13.1.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR.....	26
13.2 OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA. ....	27
14. CONTROLLI .....	27
15. REGIME TRANSITORIO .....	28
16 ALLEGATI.....	29
16.1 NORMATIVA COLLEGATA.....	29
16.2 ALLEGATO 1 - QUESTIONARIO SOGGETTI RILEVANTI .....	30
16.3 ALLEGATO 2 - LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO – MODALITÀ DI CALCOLO..	45

## 1. PREMESSA

La presente Policy (la “**Policy**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. (“**illimity**” o la “**Banca**” o anche la “**Società**”) in attuazione del Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e s.m.i. (il “**Regolamento Consob**”), delle disposizioni da esso richiamate, anche contenute negli International Accounting Standards (“**IAS**”) e negli International Financial Reporting Standard (“**IFRS**”), della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*” (la “**Comunicazione Applicativa**”), nonché della Circolare della Banca d’Italia n. n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i., Parte Terza, Capitolo 11 (la “**Circolare 285**”), che ha interamente sostituito la Circolare 263 del 27 dicembre 2006 in materia di “*Attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti dei Soggetti Collegati*”.

La Policy ha lo scopo di definire, nell’ambito dell’operatività (i) della Banca, (ii) delle società controllate, direttamente e/o indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, c.c. e dell’art. 23 del D.lgs. 385/1993 (“**TUB**”) nonché (iii) delle società comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le “**Controllate**” o, singolarmente, la “**Controllata**”), i principi e le regole da osservare al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca comprometta l’oggettività e l’imparzialità delle valutazioni relative alla concessione di finanziamenti e alla effettuazione di altre operazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

L’obiettivo della Policy pertanto è quello di prevenire eventuali distorsioni nell’allocazione di beni e risorse – generate da potenziali conflitti di interesse – e limitare l’esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, a tutela dei depositanti e degli azionisti. In particolare, la Policy, tra l’altro:

- disciplina le modalità di individuazione dei soggetti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo (come *infra* definito), definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l’aggiornamento dell’elenco degli stessi e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- stabilisce le regole per l’individuazione delle operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico della Banca in via preventiva rispetto alla loro conclusione;
- disciplina le procedure per l’effettuazione delle operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo, anche per il tramite di Controllate;
- stabilisce modalità e tempistiche per l’adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e del mercato;
- stabilisce i limiti alle Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati (come *infra* definiti), avuto riguardo e facendo rinvio alle politiche di governo del *Risk Appetite Framework – RAF*, nonché gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti della Banca d’Italia sulle Attività di Rischio dei Soggetti Collegati (come *infra* definiti);
- disciplina gli adempimenti e le procedure nel caso di operazioni con Esponenti Aziendali (come *infra* definiti) ai sensi dell’art. 136 del (**TUB**), individuando le operazioni interessate e i casi di esenzione nonché il processo di istruttoria e di deliberazione di tali operazioni;
- disciplina le condizioni di astensione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi dell’art. 2391 c.c.

La presente Policy è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati della Banca (il “**Comitato**”) e del Collegio Sindacale della Banca.

La presente Policy si applica alla Banca e alle Controllate le quali sono tenute a recepire e ad adottare le disposizioni di cui alla medesima Policy.

La presente Policy e ogni relativa modifica sono resi pubblici (i) sul sito *internet* della Banca [www.illimity.com](http://www.illimity.com); (ii) nella relazione annuale sulla gestione (anche mediante riferimento al sito medesimo); nonché (iii) con le altre modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente in materia di informazione regolamentata.

## 2. FONTI NORMATIVE

La presente Policy è stata predisposta nel rispetto delle seguenti fonti normative:

- Codice Civile: artt. 2373, 2391 e 2391-*bis* e 2359.
- Regolamento Consob (ivi inclusi i relativi allegati) e la Comunicazione Applicativa.
- Parte Terza, Capitolo 11, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i che indica, tra l'altro, i limiti prudenziali di natura quantitativa e le procedure da seguire per prevenire e contenere l'assunzione di rischi nei confronti dei Soggetti Collegati al fine di assicurare la sana e prudente gestione delle banche e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della medesima Circolare 285 in materia di organizzazione e governo societario delle banche.
- Art. 136 TUB, che disciplina le speciali condizioni che devono essere rispettate dalle banche nel caso di obbligazioni contratte con i propri esponenti bancari, prevedendo l'adozione di specifici adempimenti necessari a superare il divieto previsto in termini generali per gli "esponenti bancari" di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca nella quale gli stessi esponenti esercitano la propria carica.

## 3. APPROVAZIONE E MODIFICHE DELLA POLICY

La Policy e le relative modifiche e/o integrazioni, ivi incluse quelle che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative e/o regolamentari ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole del Comitato. A tal fine, il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Policy o delle modifiche alla stessa inerenti. Il parere vincolante rilasciato dal Comitato viene comunicato al Consiglio di Amministrazione.

La Direzione General Counsel (come di seguito definita), con il supporto della Direzione Compliance & AML, cura il periodico aggiornamento della Policy, al fine di consentire al Comitato e al Consiglio di Amministrazione di valutare se sia necessario procedere alla revisione della Policy medesima, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e/o regolamentari, delle eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari, dell'operatività della Banca nonché della efficacia della stessa Policy nella prassi applicativa.

# SEZIONE I

## 4. LE OPERAZIONI DI INTERESSE PERSONALE EX ART. 2391 C.C.

Nell'ipotesi in cui un Amministratore, come definito ai sensi dell'art. 2391 c.c., sia coinvolto nell'Operazione ed abbia cioè un interesse individuale nella stessa, per conto proprio o di terzi, anche di carattere non conflittuale o addirittura concorrente con l'interesse della società, deve darne notizia scritta, da acquisire a verbale, agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata del proprio interesse. L'Amministratore si astiene, in ogni caso, dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

Le Operazioni in cui l'Amministratore Delegato abbia dichiarato un interesse personale sono soggette a previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca. Sino a tale deliberazione, l'Amministratore si astiene dal compiere l'Operazione.

Allorché l'Operazione si consideri riconducibile all'esponente aziendale ai sensi dell'art. 136 del TUB, l'applicazione della relativa disciplina è assorbente e prevale rispetto a quella del presente paragrafo, per cui si rimanda a quanto *infra* previsto nella presente Policy.

La notizia dell'interesse rilevante deve essere accompagnata dalla precisazione:

- della natura, intendendosi per tale la sfera di rilevanza, patrimoniale o no, individuale o collettiva, dell'interesse extrasociale;
- dei termini, ossia precisando se l'interesse sussista per conto proprio o di terzi, e, in tale ultimo caso, specificando il soggetto diretto titolare di esso;
- dell'origine, dovendo chiarire se la situazione che determina l'interesse dell'esponente aziendale sia preesistente rispetto alla sua nomina o alla Operazione che ne determina la rilevanza;
- della portata, ossia dell'entità, non soltanto economica, dell'interesse.

Le deliberazioni concernenti operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della presente Sezione devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'Operazione per la Banca e saranno oggetto di specifico censimento in Anagrafe Generale per le connesse incombenze amministrative.

## SEZIONE II

### 5. LE OPERAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI EX ART. 136 TUB

#### 5.1 DEFINIZIONE DEL PERIMETRO SOGGETTIVO

Ai sensi dell'art. 136 TUB e delle relative disposizioni attuative sono considerati esponenti aziendali della Banca:

- a) i membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) i membri (effettivi o supplenti) del Collegio Sindacale;
- c) il Direttore Generale e il Vice Direttore generale (ove nominati);
- d) le cariche equivalenti alle precedenti (liquidatore; revisore; membro del Consiglio di Sorveglianza; membro del Consiglio di Gestione; membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione).

#### 5.2 DEFINIZIONE DEL PERIMETRO OGGETTIVO

In generale, relativamente alle obbligazioni contratte con la Banca di cui si è direttamente un esponente aziendale, l'art. 136 TUB si applica ai rapporti contrattuali di qualsiasi natura che l'esponente intenda contrarre. A tal fine rilevano, pertanto, a titolo esemplificativo:

- le obbligazioni finanziarie;
- le obbligazioni non finanziarie;
- i contratti di compravendita/locazione;
- i contratti di consulenza;
- i rapporti professionali.

Parimenti, rilevano anche le obbligazioni che, seppure contratte formalmente da un soggetto diverso dall'esponente aziendale siano riconducibili all'esponente stesso in quanto conseguenti ad operazioni effettuate indirettamente ovvero per interposta persona.

In generale, si assume che la norma faccia riferimento a tutte quelle operazioni rispetto alle quali acquisti rilevanza la qualità soggettiva della controparte e sussista, anche solo in astratto, la possibilità di conflitto con l'interesse della Banca.

Nel contempo, secondo quanto previsto dal Titolo II, cap. 3, sez. II, par. 3, della Circolare 229 della Banca d'Italia: «non appaiono riconducibili alla previsione normativa i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti».



## SEZIONE III

### 6. PERIMETRO UNICO DELLE PARTI CORRELATE E DEI SOGGETTI COLLEGATI

Tenuto conto dei punti di contatto tra le disposizioni previste ai sensi del Regolamento Consob e quelle di cui alla Circolare 285 e al fine di razionalizzare e semplificare l'individuazione e la gestione delle operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati della Banca (come *infra* definiti) e delle Controllate, la Banca ha determinato un perimetro unico (il "**Perimetro Unico**") di applicazione che ricomprende al proprio interno sia le "parti correlate" individuate in conformità al Regolamento Consob (le "**Parti Correlate**") sia i "i soggetti collegati" di cui alla Circolare 285 (i "**Soggetti Collegati**").

Il Perimetro Unico comprende le seguenti categorie di soggetti:

- i) le Parti Correlate, come identificate nel successivo par. 6.1.1 della presente Policy sulla base di quanto indicato nei principi contabili internazionali (in particolare, IAS 24);
- ii) i Soggetti Collegati, come identificati nel successivo par. 6.1.2 della presente Policy;
- iii) l'azionista della Banca che, direttamente e/o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detenga una partecipazione al capitale con diritto di voto della Banca superiore alla soglia minima prevista dalla disciplina sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti nelle società con azioni quotate ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 58/1998 (**TUF**) e della relativa normativa attuativa, tempo per tempo, applicabile alla Banca (l'"**Azionista Rilevante**"), fermo restando che il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato della Banca, può valutare di escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione della presente Policy alcune situazioni in cui, per le loro peculiari caratteristiche, il diritto di voto non può essere esercitato o comunque non si ravvisano le esigenze di tutela sottese alle disposizioni di cui alla Policy. Rientrano nel Perimetro Unico della Banca anche le società eventualmente controllate dall'Azionista Rilevante, ivi incluse le società sottoposte a comune controllo con altri soggetti;
- iv) i veicoli di cartolarizzazione costituiti ed operanti ai sensi della L. 130/1999 ("**SPV**") i cui titoli (*notes*) sono sottoscritti e detenuti dalla Banca e/o dalle Controllate nello svolgimento della propria operatività nel settore delle *non performing exposures* (NPEs) / *Distressed Credits* che vengono contabilizzati nel bilancio consolidato della Banca secondo il metodo del consolidamento integrale ai sensi degli applicabili principi contabili.

#### 6.1 DEFINIZIONI

##### 6.1.1 PARTI CORRELATE

Ai sensi del Regolamento Consob:

1) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati alla Banca se tale persona

(i) ha il controllo o il controllo congiunto della Banca;

(ii) ha un'influenza notevole sulla Banca;

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Banca.

2) un'entità è correlata alla Banca se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni

(i) l'entità e la Banca fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) l'entità è una collegata o una *joint venture* della Banca (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte la Banca);

(iii) la Banca è una collegata o una *joint venture* dell'entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'entità);

(iv) l'entità e la Banca sono *joint venture* di una stessa terza controparte;

(v) la Banca è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(vi) l'entità è una *joint venture* di una terza entità e la Banca è una collegata della terza entità;

(vii) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Banca o di un'entità ad essa correlata;

(viii) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto 1);

(ix) una persona identificata al punto 1) sub (i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante, IAS 24, paragrafo 9).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e il soggetto che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

### **6.1.2 SOGGETTI COLLEGATI**

Ai sensi della Circolare 285, sono da considerarsi Soggetti Collegati del Gruppo:

#### **A. Parte Correlata Banca d'Italia:**

1. gli "Esponenti Aziendali" del Gruppo, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una delle società appartenenti al Gruppo. La definizione comprende, stante l'attuale struttura della Banca, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, ivi inclusi quelli supplenti, nonché il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, ove nominati.
2. il partecipante, per tale dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 19 TUB e ss, il soggetto che detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto, nonché chi comunque detenga il controllo di una delle società del Gruppo, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole su tale società;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di una delle società del Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio di diritti o di poteri;
4. la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca o una Controllata è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole.

#### **B. Parte Correlata Banca d'Italia non finanziaria:**

Sono considerati come Parti Correlate Banca d'Italia non finanziarie, le Parti Correlate Banca d'Italia che esercitano in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definito dalla disciplina in ambito di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie ed assicurative eccedono il 50% delle attività complessive. Tale definizione include anche il partecipante di cui alla precedente lett. A. n. 2. e una delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui alla precedente lett. A., nn. 3. e 4. che sia una società di partecipazione qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

#### **C. Soggetti Connessi:**

1. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, direttamente o indirettamente, da una Parte Correlata Banca d'Italia (di cui alla precedente lett. A.);
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia (di cui alla precedente lett. A.) tra quelle indicate alla precedente lett. A., nn. 2. e 3. ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente,

a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia;

3. gli stretti familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia di cui alla precedente lett. A. e le società o imprese controllate da questi ultimi. Si considerano "stretti familiari" di una Parte Correlata Banca d'Italia (i) i parenti fino al secondo grado<sup>1</sup> (ii) il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una Parte Correlata Banca d'Italia, nonché (iii) i figli di quest'ultimo; relativamente agli affini, sino al secondo grado, gli stessi pur non rientrando in detto perimetro verranno unicamente censiti nel sistema informativo in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

In Allegato 1 alla Policy, sono riportate in nota le ulteriori definizioni funzionali alla qualificazione dei soggetti collegati contenute nella Circolare 285, tra le quali quella di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", ed "esponenti aziendali", al quale pertanto si fa rinvio. Tali termini sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9]. In caso di modifiche delle definizioni contenute negli IAS e IFRS appena menzionati, le definizioni di cui alla presente Policy dovranno intendersi superate dai testi in vigore degli IAS e IFRS rilevanti. Al fine del tempestivo recepimento ed aggiornamento delle menzionate definizioni, è garantito il costante allineamento tra General Counsel e Compliance & AML con l'Area Administration & Accounting, preposta alla verifica di eventuali modifiche normative e/o interpretative di tali disposizioni contabili.

### **6.1.3 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI, AMMINISTRATORI NON CORRELATI E AMMINISTRATORI COINVOLTI NELL'OPERAZIONE**

Ai fini della presente Policy:

- per "*Amministratore Indipendente*", si intende il componente del Consiglio di Amministrazione della Banca non esecutivo, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi del Regolamento Consob tempo per tempo vigente;
- per "*Amministratori Non Correlati*" si intendono gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle parti correlate della controparte, entrambi come identificati ai sensi del Regolamento Consob e della Circolare 285, e che non abbia interessi nell'Operazione ai sensi dell'art. 2391, c.c.;
- per "*Amministratori coinvolti nell'operazione*" si intendono gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Banca.

### **6.1.4 OPERAZIONI CON SOGGETTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO UNICO DI GRUPPO (O ANCHE SOLO "OPERAZIONI")**

Per Operazioni con Soggetti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo si intende qualunque transazione con tali soggetti che comporti assunzione di attività di rischio e/o un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

### **6.1.5 OPERAZIONE DI MAGGIORE RILEVANZA**

Ai fini della presente Policy, per Operazioni di Maggiore Rilevanza si intendono quelle in cui almeno uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della natura dell'Operazione, superi la soglia del 5%:

- i) l'indice di rilevanza del controvalore, ossia il rapporto tra il controvalore dell'Operazione e i fondi propri tratti dal più recente stato patrimoniale della Banca pubblicato (consolidato, ove redatto)<sup>2</sup>;

<sup>1</sup> Ai sensi delle disposizioni del codice civile, sono parenti e affini fino al secondo grado i genitori, i figli/e, i suoceri/e, i generi e le nuore, i nonni/e, i nipoti (figli dei figli), i fratelli e le sorelle nonché i cognati/e.

<sup>2</sup> Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'Operazione è:

- i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento CE n. 1606/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'Operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- ii) l'indice di rilevanza dell'attivo, ossia il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Banca tratto dal più recente stato patrimoniale della Banca pubblicato (consolidato, ove redatto)<sup>3</sup>;
- iii) l'indice di rilevanza del passivo, ossia il rapporto tra il totale delle passività dell'entità oggetto dell'Operazione e il totale attivo della Banca tratto dal più recente stato patrimoniale della Banca pubblicato (consolidato, ove redatto).

Sono altresì considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui sopra risulti superiore alla soglia del 2,5%.

Il valore di Operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con lo stesso soggetto rientrante nel Perimetro Unico della Banca, viene cumulato ai fini del calcolo delle soglie sopra indicate.

#### **6.1.6 OPERAZIONE DI MINORE RILEVANZA**

Ai fini della presente Policy, per Operazioni di Minore Rilevanza si intendono le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo di cui al successivo paragrafo 6.1.7.

#### **6.1.7 OPERAZIONE DI IMPORTO ESIGUO**

Ai fini della presente Policy, per Operazioni di Importo Esiguo si intendono le Operazioni connesse alle forniture di servizi o beni effettuate con un soggetto rientrante nel Perimetro Unico aventi un controvalore non eccedente nel massimo l'importo di Euro 250.000,00.

Tale soglia è pari ad Euro 100.000,00 nei seguenti casi:

- incarico ad una società relativamente ad attività di consulenza/*advisory*;
- Operazione con una persona fisica;
- incarico ad un fornitore non assoggettato ai criteri di valutazione di cui al par. 4.1 della Procedura di spesa in quanto esente in considerazione di (i) dimensione, (ii) specificità della prestazione e (iii) natura non strategica.

Ai fini del calcolo della soglia prevista per le Operazioni di importo esiguo vengono considerati cumulativamente gli importi/controvalori delle Operazioni con ciascuna Parte Correlata/Soggetto Collegato e tutti i soggetti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo a queste riconducibili concluse nel corso del medesimo esercizio.

#### **6.1.8 COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI (O ANCHE COMITATO)**

Il Comitato istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca e composto da 3 Amministratori Indipendenti svolge i compiti e le funzioni dettati dalla presente Policy in materia di Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico della Banca.

### **6.2 PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO UNICO DELLA BANCA**

Il primo e fondamentale presidio volto a garantire il rispetto e l'efficacia della presente Policy è costituito dalla fase di censimento all'interno di un apposito elenco dei soggetti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo. In questa

---

<sup>3</sup> Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'Operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta. Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività; (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

prospettiva, in linea con quanto previsto dalla Circolare 285 e dal Regolamento Consob, tutti i soggetti che rientrano nel Perimetro Unico di Gruppo delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati ai sensi dei precedenti paragrafi 6, 6.1.1 e 6.1.2 della presente Policy (“**Perimetro Unico di Gruppo**”) cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo di tali soggetti.

A tal fine, la Direzione Compliance & AML, con il supporto delle eventuali altre funzioni aziendali interessate, predispone e tiene aggiornato (su base almeno annuale), un elenco dei soggetti che rientrano, tempo per tempo, nel Perimetro Unico di Gruppo.

Ai fini dell’aggiornamento del Perimetro Unico di Gruppo, la Direzione General Counsel invia ai componenti del Consiglio di Amministrazione, agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Banca e delle Controllate nonché agli Azionisti Rilevanti (questi ultimi individuati sulla base delle informazioni, anche di legge, a disposizione della Banca), con cadenza almeno annuale e/o in caso di modifiche rilevanti alle predette categorie di soggetti, il questionario riportato nell’ **Allegato 1** alla presente Policy. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Direzione General Counsel il questionario, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le eventuali variazioni intervenute nel corso dell’esercizio in relazione alle informazioni ivi contenute. General Counsel informa tempestivamente Compliance & AML delle rilevate variazioni intervenute nel Perimetro Unico.

La Direzione Compliance & AML mette a disposizione delle seguenti funzioni aziendali il Perimetro Unico di Gruppo:

- General Counsel e Segreteria Societaria (di seguito, complessivamente la “**Direzione General Counsel**”);
- funzioni di *business*, che sulla base delle conoscenze ed evidenze in loro possesso possono individuare gli altri soggetti rientranti nel Perimetro Unico della Banca;
- Area Amministrazione e Bilancio, affinché possa verificare la correttezza dei dati da inserire nell’informativa del Bilancio d’esercizio (operazioni con parti correlate);
- *Internal Audit*, che effettua verifiche della specie in qualsiasi occasione ritenuta opportuna ed in particolare per poter svolgere controlli sull’applicazione delle corrette modalità deliberative.

Il Perimetro Unico di Gruppo è messo altresì a disposizione degli Amministratori e delle competenti funzioni aziendali delle Controllate.

## 7. ESENZIONI

La disciplina di cui al Regolamento Consob e alla Circolare 285 prevede che, in taluni casi, le operazioni con Parti Correlate e/o Soggetti Collegati siano esenti, integralmente o parzialmente, dall’applicazione dei presidi autorizzativi o informativi ivi disciplinati in considerazione della tipologia di Operazione o delle condizioni applicate ovvero dell’ammontare dell’Operazione stessa.

Resta salvo che, anche nel caso di Operazioni in esenzione, Compliance & AML e General Counsel possono valutare, caso per caso, di richiedere l’eventuale coinvolgimento del Comitato, in particolare ogniqualvolta sia ritenuto opportuno anche in ragione della natura, della tipologia, dell’entità e/o dei soggetti coinvolti nell’Operazione, dando indicazioni in tal senso alle funzioni proponenti per la relativa istruttoria.

Il Comitato riceve su base trimestrale, nell’ambito dell’informativa periodica di cui al paragrafo 13.1.1, l’elenco delle Operazioni in esenzione, con indicazione dei presupposti in base ai quali è stata ritenuta applicabile una delle esenzioni di cui al presente paragrafo 7.

### 7.1 OPERAZIONI PER LE QUALI NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CONSOB E DELLA CIRCOLARE 285

Fermi restando gli obblighi in materia di informativa contabile periodica di cui all’art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, come disciplinati al successivo paragrafo 13.1.3, le disposizioni di cui alla presente Policy non si applicano a:

- a) Operazioni di Importo Esiguo di cui al paragrafo 6.1.7 che precede, fermo restando che tale esenzione non

si applica nel caso di più Operazioni di Importo Esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con uno stesso soggetto rientrante nel Perimetro Unico della Banca ed i soggetti allo stesso riconducibili che, cumulativamente considerate, superino l'importo sopra indicato;

- b) deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.;
- c) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* TUF e alle relative operazioni esecutive;
- d) deliberazioni, diverse da quelle indicate alla precedente lett. b), in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategica, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del Regolamento Consob (e, cioè, che (i) la Banca abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti; (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali);
- e) le Operazioni da realizzare sulla base di eventuali istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse e nella stabilità del gruppo;
- f) le Operazioni deliberate dalla Banca e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni; ivi inclusi:
  - a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del codice civile;
  - b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
  - c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice Civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

## **7.2 OPERAZIONI PER LE QUALI SI APPLICANO IN PARTE LE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CONSOB E DELLA CIRCOLARE 285**

Fermo restando le esenzioni di cui al paragrafo 7.1 che precede e in linea con le disposizioni previste dal Regolamento Consob e dalla Circolare 285, la presente Policy prevede anche le seguenti esenzioni.

### **7.2.1 OPERAZIONI REALIZZATE CON E/O TRA CONTROLLATE**

Fermi restando gli obblighi in materia di informativa contabile periodica di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob, come disciplinati al successivo paragrafo 13.1.3, i presidi procedurali e autorizzativi di cui al medesimo Regolamento Consob e alla Circolare 285 non si applicano alle Operazioni realizzate con ovvero tra entità interamente Controllate (anche congiuntamente) dalla Banca, qualora nelle suddette società controparti dell'Operazione non sussistano interessi significativi di altri soggetti rientranti nel Perimetro Unico.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Banca e le Controllate. Per la valutazione della significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nell'entità interamente Controllata, si tiene conto di quanto indicato nel par. 21 della Comunicazione Applicativa cui si rinvia.

La valutazione circa l'esistenza di un interesse significativo è svolta, caso per caso, dal General Counsel, con il supporto della Direzione Compliance & AML, il quale ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di rimettere la suddetta valutazione al Consiglio di Amministrazione (che potrà avvalersi del Comitato). La valutazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra la/e entità interamente Controllata/e i soggetti rientranti nel Perimetro Unico ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra la/e entità interamente Controllata/e, da una parte, e i soggetti rientranti nel Perimetro Unico, dall'altra.

### 7.2.1.1 Operazioni realizzate con e/o tra gli SPV

Con riferimento alle Operazioni realizzate con e/o tra gli SPV rientranti nel Perimetro Unico non troveranno applicazione i presidi procedurali e gli obblighi informativi previsti ai sensi della presente Policy qualora detti SPV, indipendentemente dall'entità del rapporto partecipativo, siano contabilizzati nel bilancio consolidato della Banca secondo il metodo del consolidamento integrale ai sensi degli applicabili principi contabili.

Sono fatti salvi gli obblighi informativi periodici di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Consob.

### 7.2.2 OPERAZIONI ORDINARIE CONCLUSE A CONDIZIONI DI MERCATO O STANDARD

I presidi procedurali ed autorizzativi di cui alla presente Policy non si applicano alle Operazioni di minore rilevanza realizzate con soggetti rientranti nel Perimetro Unico che abbiano le seguenti caratteristiche:

- i) siano qualificabili come “Operazioni ordinarie”; e
- ii) siano concluse “a condizioni di mercato o standard”.

Per “Operazioni ordinarie” si intendono le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca e della connessa attività finanziaria. Non sono in ogni caso considerate Operazioni ordinarie:

- a) le operazioni di acquisto e/o di locazione di immobili, fatta eccezione per l'ipotesi in cui dette operazioni di acquisto e/o locazione di immobili siano strumentali e/o connesse a tutte le attività di gestione di crediti *distressed* svolte dalla Banca e/o da soggetti terzi che forniscano, direttamente e/o indirettamente, qualsiasi servizio relativo alla gestione di NPE;
- b) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto (salvo quelle rivolte a tutti gli azionisti con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale);
- c) le operazioni su beni immateriali (e.g., marchi o brevetti) o in valori mobiliari in contropartita diretta con Parti Correlate o Soggetti Collegati;
- d) la concessione di liberalità, salvo che nei limiti previsti dalla Policy Anticorruzione;
- e) le sponsorizzazioni e contributi.

Per Operazioni “concluse a condizioni di mercato o standard” si intendono le Operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non ricompresi nel Perimetro Unico della Banca per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle Operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard di cui al presente paragrafo è rimessa, caso per caso, alle funzioni di *business* proponenti, fermo restando che la delibera di approvazione dell'Operazione in questione deve contenere l'indicazione di elementi idonei a comprovare la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti *sub* (i) e (ii).

Ai fini della delibera di approvazione dell'Operazione:

- la Direzione Compliance & AML si esprime sulla natura ordinaria dell'Operazione, avendo riguardo tanto all'attività istituzionale delle società del Gruppo (valutando se l'Operazione sia da ricondurre al regolare svolgimento di attività bancaria, servizi di pagamento, attività connesse e strumentali, etc.) quanto alle altre eventuali attività che, valutate caso per caso, possano comunque ritenersi parte integrante e/o elementi funzionali a quelle di business;
- la Direzione CRO si esprime in merito alle caratteristiche proprie dell'Operazione, al fine di qualificarne le condizioni come equivalenti a quelle di mercato ovvero standard.

Compliance & AML e CRO formalizzano il proprio parere congiunto, dando evidenza delle motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard e fornendo oggettivi elementi di riscontro delle analisi condotte.

In caso di parere negativo da parte di Compliance & AML e CRO, è prevista l'attivazione dei normali presidi procedurali ed organizzativi previsti dalla Policy.

In ogni caso, il parere congiunto di Compliance & AML e CRO viene reso disponibile agli Organi Deliberanti a supporto delle loro valutazioni.



## SEZIONE IV

### 8. PROCESSO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA CORRETTA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON I SOGGETTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO UNICO DI GRUPPO

Il processo per la corretta individuazione e valutazione delle Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo si articola come segue.

- (1) I soggetti che, per conto della Banca e delle Controllate, sono competenti per la relativa approvazione e/o esecuzione, inclusi rinnovi e/o cessazioni, tipicamente le funzioni di *business*, verificano preventivamente se la controparte rientri nel Perimetro Unico di Gruppo attraverso:
  - i) consultazione del Perimetro Unico di Gruppo, mantenuto da Compliance & AML e messo a disposizione del personale del Gruppo<sup>4</sup>; ovvero
  - ii) segnalazione di Parte Correlata generata dal sistema di *core banking* H2O all'atto dell'inserimento dell'Operazione (bancaria) nel predetto sistema.
- (2) Verificata la presenza della controparte dell'Operazione nel Perimetro Unico di Gruppo, le funzioni di *business* devono coinvolgere General Counsel e Compliance & AML – al fine di verificare se siano applicabili uno o più dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 7 ovvero se l'Operazione debba essere soggetta all'*iter* deliberativo disciplinato dalla presente Policy – attraverso l'invio di un'e-mail all'indirizzo di posta [OPC@illimity.com](mailto:OPC@illimity.com) che deve contenere almeno le seguenti informazioni:
  - i) parte correlata e/o soggetto collegato coinvolti nell'Operazione;
  - ii) dati identificativi della controparte (inclusa visura camerale della stessa, laddove disponibile) e natura della correlazione;
  - iii) tipologia ed oggetto dell'Operazione;
  - iv) condizioni economiche dell'Operazione;
  - v) tempistica prevista;
  - vi) motivazioni dell'Operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale soggezione all'attività di direzione e coordinamento;
  - vii) eventuali altre operazioni concluse in precedenza, o previste, con la stessa controparte (e.g. in caso di rinnovo e/o ampliamento di accordi già stipulati).

Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite quali Operazioni ordinarie e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* di cui al precedente paragrafo 7.2.2, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'Operazione, General Counsel e Compliance & AML valutano se:

- i) siano applicabili uno o più dei casi di esenzione. In tal caso, informano le funzioni di *business* circa l'applicazione delle esenzioni e a porre in essere – ovvero a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali – gli adempimenti eventualmente necessari ai fini dell'applicazione delle esenzioni (e.g. verifiche circa il cumulo su singola Parte Correlata/Soggetto Collegato ai fini delle verifiche richieste per le Operazioni di importo esiguo);

---

<sup>4</sup>Qualora si tratti di persona giuridica, le competenti funzioni di *business* provvederanno ad acquisire una o più visure camerali aggiornate, al fine di riscontrare l'eventuale presenza nel Perimetro Unico di Gruppo: (i) della denominazione e P.IVA del soggetto con cui viene effettuata l'Operazione; (ii) del titolare effettivo; (iii) dei soci e titolari su azioni e quote della società; (iv) dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; (v) dei titolari di altre cariche o qualifiche rilevanti all'interno della società; (vi) di tutte le società facenti capo all'eventuale gruppo aziendale di appartenenza.

- ii) l'operazione sia qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza ai sensi del paragrafo 6.1.5 della presente Policy, nel qual caso provvedono ad attivare la procedura di cui al successivo paragrafo 9.2;
- iii) l'operazione sia qualificabile come Operazione di Minore Rilevanza ai sensi del paragrafo 6.1.6 della presente Policy, nel qual caso provvedono ad attivare la procedura di cui al successivo paragrafo 9.1.

General Counsel e Compliance & AML predispongono e conservano un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico**”), mediante apposito registro elettronico:

- i) delle operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico, effettuate anche per il tramite di eventuali Controllate; nonché
- ii) delle operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico, effettuate anche per il tramite di Controllate, rientranti in uno dei casi di esenzione di cui al precedente paragrafo 7.

Come indicato nei successivi paragrafi 8.1 e 8.2, le Operazioni da realizzarsi con un soggetto rientrante nel Perimetro Unico, siano esse di Maggiore o di Minore Rilevanza, sono approvate mediante il coinvolgimento del Comitato secondo quanto di seguito specificato.

Ove un componente del Comitato si dichiari coinvolto in relazione ad una determinata Operazione, sia essa di Maggiore o di Minore Rilevanza, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione medesima, detto Amministratore verrà sostituito dall'Amministratore Indipendente e Non Correlato eventualmente presente. Ove non sia possibile sostituire il componente del Comitato che si sia dichiarato coinvolto in relazione ad una determinata Operazione, il motivato parere dovrà essere rilasciato, dai restanti n. 2 componenti del Comitato che non siano correlati in relazione all'Operazione in questione o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale. È fatta salva la facoltà di nominare un esperto indipendente. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

## **8.1. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

Ferme restando le esenzioni di cui al precedente articolo 7, le Operazioni di Minore Rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 6.1.6, che non siano riservate alla competenza dell'Assemblea ai sensi di legge e/o di Statuto, sono approvate e/o eseguite dal soggetto competente per la relativa approvazione e/o esecuzione, anche tenuto conto dell'assetto delle deleghe di poteri definito all'interno del Consiglio di Amministrazione della Banca o della Controllata interessata, a seconda del caso, previo parere favorevole non vincolante del Comitato, secondo l'*iter* di seguito illustrato.

### **FASE PRE-DELIBERATIVA**

Una volta accertato che l'Operazione in questione sia da qualificarsi come Operazione di Minore Rilevanza, la Direzione General Counsel ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione nonché al Comitato affinché gli stessi dichiarino l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica Operazione.

La Direzione General Counsel, con il supporto della Direzione Compliance & AML, assicura altresì che il Comitato riceva un flusso informativo completo e tempestivo circa la natura dell'Operazione e il relativo rapporto di correlazione, le modalità esecutive dell'Operazione medesima e le relative condizioni economiche e contrattuali nonché circa lo stato di avanzamento dell'Operazione. Resta ferma la possibilità per il medesimo Comitato di richiedere informazioni aggiuntive.

Qualora le condizioni di un'Operazione siano definite ordinarie nonché equivalenti a quelle di mercato o *standard* ai sensi del precedente paragrafo 7.2.2 della presente Policy, la documentazione predisposta per il Comitato contiene oggettivi elementi di riscontro al riguardo.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'Operazione, il Comitato (o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono) ha la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness e/o legal opinions*. A tal fine il Comitato,

valutandone preventivamente i requisiti di indipendenza<sup>5</sup>, potrà indicare al Consiglio di Amministrazione della Banca l'esperto o gli esperti da nominare e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente il Comitato medesimo nello svolgimento delle loro funzioni.

L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o soggetti rientranti nel Perimetro Unico ovvero Parti Correlate o Soggetti Collegati della controparte dell'Operazione. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con la Banca o con le Parti Correlate e/o Soggetti Collegati della Banca ovvero con alcuno dei soggetti rientranti nel Perimetro Unico della Banca non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions* vengono trasmesse dall'esperto selezionato al Comitato (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il predetto Comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione dell'Operazione al fine di esprimere il proprio parere motivato. Qualora sia ritenuto opportuno, anche in relazione agli argomenti in discussione, possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato, con riferimento ai singoli punti all'ordine del giorno, ai fini dell'illustrazione delle Operazioni sottoposte a valutazione, le funzioni che hanno curato l'istruttoria e/o abbiano proposto l'Operazione e/o abbiano condotto le trattative, uno o più rappresentanti della Direzione nonché soggetti terzi (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, esperti indipendenti). Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può partecipare a tutte le riunioni del Comitato e per tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Può essere altresì invitato a partecipare ai lavori del Comitato il Presidente del Collegio Sindacale, o altro Sindaco da lui designato, nonché il Presidente del Comitato Rischi.

Il Comitato, nel formulare il proprio parere motivato (da allegare al verbale della riunione), non vincolante, svolge, tra l'altro, considerazioni in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'Operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni anche di urgenza, almeno entro il giorno precedente la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato della Banca. Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad approvare l'Operazione, il Presidente, o un membro del Comitato a ciò delegato, illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

#### **FASE DELIBERATIVA**

Il Consiglio di Amministrazione ovvero il soggetto di volta in volta competente all'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione deliberano nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- i) qualora il Comitato abbia espresso parere favorevole in merito all'Operazione di Minore Rilevanza, l'Operazione può essere approvata e/o eseguita dal Consiglio di Amministrazione della Banca o della Controllata ovvero del soggetto a tal fine di volta in volta competente;
- ii) qualora il Comitato abbia espresso parere negativo ovvero condizionato a rilievi, l'Operazione può essere comunque approvata e/o eseguita ma la relativa delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene assunta pur in presenza del parere negativo o condizionato a rilievi del Comitato nonché il puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal medesimo Comitato.

Gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono, in ogni caso, dalla votazione sull'Operazione stessa.

Quanto ai requisiti della delibera che approva un'Operazione di Minore Rilevanza, si applicano le disposizioni di cui alla Parte Terza, Capitolo 11, Circolare 285.

---

<sup>5</sup> In particolare, la valutazione circa l'indipendenza dell'esperto andrà svolta tenendo conto delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e:

(i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società;

(ii) la Banca, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società.

Il giudizio di eventuale irrilevanza delle predette relazioni sull'indipendenza dell'esperto dovrà essere adeguatamente motivato. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno) riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenzia gli elementi principali del parere redatto dal Comitato (ovvero, a seconda dei casi, dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale).

## **8.2 OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca o della Controllata interessata, a seconda del caso, è competente in via esclusiva per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 6.1.5 che non siano di competenza assembleare ai sensi di legge o di Statuto e delibera sulle medesime previo parere favorevole vincolante del Comitato circa l'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni, secondo l'*iter* di seguito illustrato.

### **FASE PRE-DELIBERATIVA**

La Direzione General Counsel, previamente allertata e attivata dalle funzioni di *business* e in generale dalle funzioni proponenti, assicura che il Comitato sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e dell'istruttoria dell'Operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato circa la natura dell'Operazione e il relativo rapporto di correlazione, le modalità esecutive dell'Operazione medesima e le relative condizioni economiche e contrattuali. Il Comitato è altresì tempestivamente e costantemente informato dello stato di avanzamento dell'Operazione, ferma restando la possibilità del medesimo Comitato di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati, ove nominati, ed ai soggetti incaricati della condizione delle trattative o dell'istruttoria.

Al fine di consentire il tempestivo coinvolgimento del Comitato, la Direzione General Counsel informa senza indugio i componenti del Comitato affinché gli stessi dichiarino l'assenza di rapporti di correlazione rispetto alla specifica Operazione e avviino tutte le attività necessarie e/o opportune al fine di partecipare alla fase dell'istruttoria e delle trattative dell'Operazione.

Con riferimento alla facoltà del Comitato di nominare un esperto indipendente nonché alle modalità di svolgimento delle relative riunioni si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1 della presente Policy.

Il Comitato, nel formulare il proprio parere motivato, vincolante, svolge, tra l'altro, considerazioni in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'Operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni anche di urgenza, almeno entro il giorno precedente la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'Operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness* e/o *legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato, e allegato al verbale della relativa riunione del Comitato. Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare l'Operazione, il Presidente o un membro del Comitato a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del Comitato medesimo.

### **FASE DELIBERATIVA**

Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva a deliberare le Operazioni di Maggiore Rilevanza nel rispetto delle condizioni di seguito elencate:

- i) qualora il Comitato abbia espresso parere favorevole in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, l'Operazione può essere approvata e/o eseguita dal Consiglio di Amministrazione della Banca o della Controllata interessata, a seconda del caso;
- ii) qualora il Comitato abbia espresso parere negativo, l'Operazione se approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca potrà essere perfezionata solo con la preventiva autorizzazione dell'Assemblea della Banca, la quale delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea).

Gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono, in ogni caso, dalla votazione sull'Operazione stessa.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno) riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Banca al compimento dell'Operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenzia gli elementi principali del parere redatto dal Comitato (ovvero, a seconda dei casi, dall'Amministratore Indipendente o dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti o dal Collegio Sindacale nei casi di seguito indicati).

### **8.3. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE**

Qualora un'Operazione con parte correlata sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente paragrafo 8.1. Qualora si tratti di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, per la fase delle trattative, dell'istruttoria e di approvazione della proposta di deliberazione si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.2.

### **8.4. DELIBERE QUADRO**

Al fine di assicurare il migliore e trasparente svolgimento dell'operatività corrente con soggetti rientranti nel Perimetro Unico della Banca, le Operazioni tra loro omogenee e sufficientemente determinate da realizzare con determinati soggetti rientranti nel medesimo Perimetro Unico, in un periodo di tempo determinato (comunque non superiore ad un anno), possono essere approvate mediante il ricorso a Delibere Quadro.

Ai fini dell'adozione delle Delibere Quadro si applicano i presidi autorizzativi e procedurali di cui ai precedenti paragrafi 8.1 e 8.2 previsti rispettivamente per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggiore Rilevanza a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della Delibera Quadro, cumulativamente considerate.

Le Delibere Quadro adottate conformemente al presente paragrafo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire ad operazioni sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Le singole Operazioni poste in essere in attuazione della Delibera Quadro devono essere oggetto di informativa ex post al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale. Inoltre, in occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Banca pubblica un Documento Informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob se il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della medesima Delibera Quadro superi le soglie di rilevanza di cui al precedente paragrafo 6.1.7.

## SEZIONE V

### 9. LE OPERAZIONI CON SOGGETTI RILEVANTI ANCHE EX ART. 136 TUB

#### 9.1 DEFINIZIONE DEGLI ITER DELIBERATIVI

Poiché l'art. 136 TUB riconduce all'interno del proprio ambito applicativo soggetti ulteriori che non vengono ricompresi nella disciplina dei Soggetti Collegati, nella prospettiva di indirizzare l'Operazione nell'*iter* deliberativo idoneo è necessario differenziare a seconda della classificazione della controparte e della tipologia di Operazione posta in essere.

##### 9.1.1 OPERAZIONI DI NATURA NON CREDITIZIA

Nel caso di operazioni di natura non creditizia (a titolo esemplificativo, l'instaurazione di rapporti contrattuali rientranti nell'ordinaria operatività della Banca, quali l'apertura di c/c; dossier titoli; certificati di deposito; sottoscrizione prestiti obbligazionari) si identificano con le tipologie rientranti all'interno della «Delibera Quadro» di cui al paragrafo **19.4 (Delibera Quadro)** del Regolamento Consob, regolate secondo le condizioni ivi previste. Se regolate a condizioni diverse, si applicano le medesime regole previste nel paragrafo 9.1.2.

L'effettuazione di operazioni di natura non creditizia con Soggetti rilevanti ex art. 136 TUB è di competenza dell'organo aziendale deputato sulla base dell'ordinario sistema di deleghe interne.

##### 9.1.2 OPERAZIONI DI NATURA CREDITIZIA

###### FASE PRE - DELIBERATIVA:

L'unità operativa interessata, qualora rilevi trattarsi di soggetto rilevante ex art. 136 TUB dalla valorizzazione dello *status* all'interno dell'anagrafe generale della Banca, predispone la pratica per l'organo competente per la delibera. Qualora, per conoscenza diretta della situazione o per fatti sopravvenuti, l'unità proponente ritenesse mancante la valorizzazione dello *status*, informa la Direzione General Counsel ai fini dell'eventuale valorizzazione dello *status*.

Istruita la pratica, l'unità operativa fornisce pronta informativa comunica alla Direzione General Counsel e alla Direzione Compliance & AML, che procedono ad informare il Comitato e, in generale, gli Amministratori Indipendenti. Ferma restando la facoltà per gli Amministratori Indipendenti di richiedere ulteriori precisazioni, la documentazione inviata deve riportare, almeno, i seguenti elementi informativi, da portare a conoscenza dell'organo deliberante:

- la natura della correlazione;
- tipo e modalità esecutive;
- i termini e le condizioni dell'Operazione;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- il procedimento valutativo seguito;
- l'opportunità, la convenienza economica e le motivazioni sottese all'Operazione;
- gli eventuali rischi per la Banca.

Per il tramite del Presidente del Comitato, gli Amministratori Indipendenti potranno rappresentare al Consiglio di Amministrazione le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate al fine di porre l'organo deliberante in condizioni di poter adottare gli eventuali correttivi.

###### FASE DELIBERATIVA:

La delibera è di **esclusiva competenza** del Consiglio di Amministrazione e verrà assunta all'unanimità dei presenti con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con l'approvazione di tutti i componenti del Collegio

Sindacale (che potrà constare anche dal verbale consiliare ovvero da un diverso documento scritto che dovrà essere sottoscritto dai Sindaci).

Resta, quindi, esclusa la possibilità che un organo delegato possa deliberare operazioni di fido e in generale operazioni di natura creditizia, nei confronti di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Nelle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 136 TUB l'esponente aziendale interessato si allontana dal Consiglio di Amministrazione durante la discussione e non partecipa al voto.

Nell'ipotesi in cui una deliberazione rilevante ai sensi dell'art. 136 TUB fosse assunta senza l'osservanza delle formalità previste dalla norma e dalla presente Policy l'esponente aziendale interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale.

**FASE POST - DELIBERATIVA:** nessuna specifica previsione.

## **10. LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI DOPO LA LORO APPROVAZIONE ED ESECUZIONE**

Qualora un'Operazione conclusa con una Parte Correlata/Soggetto Collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o *extra*-giudiziali, la Banca, al fine di tutelare i propri interessi, pone in atto le stesse misure previste per le operazioni della medesima specie effettuate con la generalità della clientela, al fine di evitare possibili condizionamenti o il mancato rispetto della normativa interna specifica a causa dello *status* di Soggetto Collegato cui è imputato il rapporto. A tal fine, ogni attività posta in essere dalla Banca dovrà essere sottoposte all'esame del Collegio Sindacale, nonché alla ratifica del Consiglio alla prima riunione utile. In ogni caso, sono di esclusiva competenza del C.d.A. le valutazioni relative a passaggi a perdita nonché ad accordi transattivi.

## 11. SCHEMA RIEPILOGATIVO DELL'ITER DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI

Per maggior chiarezza espositiva, nel seguito è riportato uno schema che riepiloga l'iter di gestione delle operazioni a seconda della tipologia di controparte e dell'entità delle operazioni medesime.

		TIPO OPERAZIONE	>	COMITATO / AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	>	DELIBERA	>	INFORMATIVA
<b>SOGGETTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO UNICO DI GRUPPO</b>		Operazioni maggiore rilevanza		<b>SI:</b> esame preventivo, coinvolgimento e parere		<b>SI:</b> CDA a maggioranza ordinaria. Autorizzazione dell'Assemblea per le operazioni su cui gli Amministratori Indipendenti abbiano reso parere negativo.		Informativa periodica al Comitato, al Collegio Sindacale e al C.d.A.
		Operazioni di minore rilevanza		<b>SI:</b> esame preventivo, coinvolgimento e parere		<b>SI:</b> CDA a maggioranza ordinaria.		Informativa periodica al Comitato, al Collegio Sindacale e al C.d.A.
		Operazioni disciplinate in Delibere quadro		<b>No</b>		<b>SI:</b> organo competente ordinario.		Informativa periodica al Comitato, al Collegio Sindacale e al C.d.A.
		Operazioni che beneficiano di una condizione di esenzione		<b>No</b>		<b>SI:</b> organo competente ordinario.		Informativa periodica al Comitato, al Collegio Sindacale e al C.d.A.



## 12. OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI CHE COMPORTANO ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO

La Banca può assumere attività di rischio, per tale intendendosi le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni di cui alla normativa prudenziale di riferimento (CRR e Circolare 285) nei confronti dei Soggetti Collegati entro i limiti stabiliti dalla presente Policy (cfr. Allegato n. 2).

In caso di superamento dei limiti, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, **entro 45 giorni dalla comunicazione di avvenuto superamento del limite**, un piano di rientro.

Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

Fino a quando le attività di rischio non sono ricondotte nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Al fine di assicurare nel continuo il rispetto dei limiti suddetti e, più in generale, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i Soggetti Collegati, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato e vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, **approva e rivede almeno con periodicità annuale** le politiche interne in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

## 13. INFORMATIVA AL PUBBLICO E ALLE AUTORITÀ DI VIGILANZA SULLE OPERAZIONI CON SOGGETTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO UNICO DELLA BANCA

Le disposizioni normative prevedono una serie di obblighi informativi a carico della Banca che, a seconda dell'oggetto dell'informativa, devono essere assolti nei confronti della Banca D'Italia, della Consob e del pubblico.

### 13.1 OBBLIGHI INFORMATIVI

#### 13.1.1 INFORMATIVA AGLI ORGANI AZIENDALI

La Direzione Compliance & AML, con il supporto della Direzione General Counsel, nell'ambito dei flussi informativi sui controlli, fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato una adeguata informativa:

- i) sull'esecuzione delle Operazioni effettuate con soggetti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo approvate nel trimestre di riferimento dalla Banca e/o dalle Controllate e sulle loro principali caratteristiche e condizioni nonché sulle esenzioni applicate, unitamente ai presupposti di applicazione delle singole fattispecie di esenzione di cui al paragrafo 7;
- ii) sull'attuazione delle Delibere Quadro di cui al precedente paragrafo 8.4.

La documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata a cura della Direzione General Counsel.

Fermo quanto previsto dall'articolo 17 MAR, è messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob (adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi del punto 8.1., nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine

il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della società.

### **13.1.2 INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI MAGGIORE RILEVANZA**

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, realizzate anche per il tramite di Controllate, la Banca predispose un documento informativo redatto in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob.

L'obbligo di pubblicazione del documento informativo sorge anche qualora siano compiute più operazioni nel corso del medesimo esercizio, con lo stesso soggetto rientrante nel Perimetro Unico della Banca, o con Soggetti Correlati e/o Collegati a quest'ultimo, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza di cui al precedente paragrafo art. 6.1.5. Ai fini del predetto cumulo rilevano anche le operazioni compiute da Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente esenti ai sensi dell'art. 7 della Policy.

Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicati nell'art. 5 del Regolamento Consob.

### **13.1.3 INFORMATIVA CONTABILE PERIODICA**

In forza della presente Policy, fermi restando gli obblighi informativi comunque derivanti dai principi contabili applicabili tempo per tempo, la Banca fornisce informazioni nella relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria semestrale e nel bilancio annuale relative relativamente a:

- i) singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- ii) altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca;
- iii) qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

### **13.1.4 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 MAR**

Qualora un'Operazione con Parte Correlata, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con un comunicato da effettuare ai sensi dell'art. 17 MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- i) la descrizione dell'Operazione;
- ii) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- iv) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 6 della Policy e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob;
- v) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'Operazione e, in particolare, se la Banca si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla Policy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Consob;
- vi) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante il parere contrario del Comitato.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l'emittente non pubblichi il documento informativo ai sensi del precedente punto 13.1.2., sia perché l'Operazione non supera le soglie di rilevanza

identificate ai sensi del precedente punto 6.1.5., sia perché si applicano i casi e le facoltà di esenzione previste dal precedente punto 7, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto dell'art. 17 MAR, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: le caratteristiche essenziali dell'Operazione (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); le motivazioni economiche dell'Operazione; l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione in questione; le modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l'indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; l'eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell'Operazione e, in tale caso, l'indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica Operazione.

### 13.2 OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA.

Nel seguito, sono riportati gli obblighi informativi previsti dalla disciplina Banca d'Italia:

- 1) Attività di rischio - Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. La segnalazione fornisce informazioni su:
  - a) l'identità dei soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata e la Banca, nonché dei legami intercorrenti tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi;
  - b) l'ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.
- 2) Superamento limiti attività di rischio — In caso di superamento dei limiti, come definiti nell'**Allegato n. 2**, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione, il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

In occasione della **reportistica di cui al paragrafo 13.1.1**, la Direzione Compliance & AML, con il supporto della Direzione General Counsel, dovrà fornire al Consiglio di Amministrazione opportuna evidenza relativa agli eventuali rilevi di merito che dovessero pervenire dall'Autorità di vigilanza relativamente alle segnalazioni di cui sopra.

## 14. CONTROLLI

La Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e delle procedure interne. In tale contesto:

- il Collegio Sindacale sorveglia con particolare attenzione l'applicazione della descritta procedura, *in primis* durante le sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali partecipa, ma anche con il supporto dell'*Internal Audit* e di *Compliance & AML*, ognuno per le rispettive competenze;
- la Direzione CRO è responsabile della misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con i Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti e ne controlla la coerenza con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche di Risk Appetite Framework;
- *Compliance & AML* verifica nel continuo l'aderenza della procedura all'evoluzione della normativa. Inoltre, ad esso è affidato il compito di verificare:
  - il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
  - l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- l'*Internal Audit* verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione della Banca, e riferisce periodicamente agli stessi circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni

con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;

- il Comitato ovvero gli Amministratori Indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

## **15. REGIME TRANSITORIO**

Le disposizioni della presente Policy relative alle modifiche inerenti alla definizione di Parte Correlata (di cui al punto 6 par. 2 *sub (i)* e par. 6.1.1), così come rivista dalle modifiche apportate al Regolamento operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e da ultimo pubblicato in data 11 dicembre 2020, nonché il Questionario allegato *sub 1* alla Policy devono ritenersi applicabili a far data dal 1° luglio 2021. Sino all'entrata in vigore delle citate modifiche, continuerà a trovare applicazione la previgente versione del documento (Regolamento per la gestione delle operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico della Banca e delle operazioni di interesse personale approvato in data 17 dicembre 2018).

## **16 ALLEGATI**

### **16.1 *NORMATIVA COLLEGATA***

#### **NORMATIVA COLLEGATA INTERNA**

- |                         |
|-------------------------|
| - Procedura di spesa    |
| - Policy Anticorruzione |

#### ***NORMATIVA COLLEGATA ESTERNA***

[Regolamento Operazioni con Parti Correlate - Delibera Consob n. 17221/2010](#)

[Comunicazione applicativa Consob - Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010](#)

Estratto della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11:

- Allegati A, B

## **16.2 ALLEGATO 1 - QUESTIONARIO SOGGETTI RILEVANTI**

### **ALLA POLICY PER LE OPERAZIONI CON SOGGETTI RIENTRANTI NEL PERIMETRO UNICO DEL GRUPPO ILLIMITY BANK**

#### **QUESTIONARIO**

Egregio Sig. [●]  
[Indirizzo]

Con la presente si trasmette il Questionario per il censimento dei soggetti rientranti nel Perimetro Unico di illimity Bank S.p.A. (la "**Banca**") come individuato nella *policy* "*Operazioni con soggetti rientranti nel Perimetro Unico del Gruppo illimity Bank*" (la "**Policy**"), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Consob 17221/2010 (il "**Regolamento Consob OPC**") e alla Parte Terza, Cap. 11, della Circolare di Banca d'Italia n. 285 (la "**Circolare 285**").

A fini della compilazione del presente Questionario, si segnala che i termini in grassetto sono definiti, in conformità alla Policy nonché al Regolamento Consob OPC e alla Circolare 285, nelle Note riportate in calce al Questionario.

La preghiamo di farci pervenire il Questionario compilato e sottoscritto con una delle seguenti modalità:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: [●];
- a mezzo fax al numero: [●];
- via posta elettronica all'indirizzo: [●];
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: [●]

Cordiali saluti

[luogo, data]

**illimity Bank S.p.A.**

Firmare per esteso ogni pagina:

**Dati Personali e data compilazione del questionario**

<b>Nome e Cognome</b>	
<b>Data e luogo di nascita</b>	
<b>Indirizzo (domicilio)</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Carica</b>	
<b>Data compilazione del questionario</b>	

Firmare per esteso ogni pagina:

### **1 – Stretti familiari**

*Individuazione dei soggetti qualificabili come “stretti familiari” di una **Parte Correlata** ovvero di un **Soggetto Collegato** ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285.*

#### **1) Il coniuge non legalmente separato o il convivente**

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>

#### **2) I Suoi figli**

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>

#### **3) Le persone a Suo carico**

<b>Generalità</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Codice Fiscale</b>

Firmare per esteso ogni pagina:



**4) I figli del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

**5) Le persone a carico del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

**6) Altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con illimity Bank S.p.A.**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

Firmare per esteso ogni pagina:

**7) I Suoi parenti e affini sino al secondo grado (\*)**

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

(\*) Ai sensi delle disposizioni del codice civile, sono parenti e affini fino al secondo grado i genitori, i figli/e, i suoceri/e, i generi e le nuore, i nonni/e, i nipoti (figli dei figli), i fratelli e le sorelle nonché i cognati/e.

Firmare per esteso ogni pagina:

## 2A – Rapporti mediati

Individuazione delle **Parti Correlate** di illimity Bank S.p.A. ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285

Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita direttamente o indirettamente 1) il **controllo** o il **controllo congiunto**?

SI

NO

Se la risposta è “**SI**”, si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione(*)

(\*) Nella casella “**Natura della correlazione**” Le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. **1** per il rapporto di controllo, diretto o indiretto;
- il n. **2** per l'ipotesi in cui l'entità sia sottoposta a comune controllo, direttamente ovvero indirettamente.

Firmare per esteso ogni pagina:

## 2B – Rapporti mediati

Individuazione delle parti correlate di illimity Bank S.p.A. ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285

Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari esercitano direttamente o indirettamente 1) il **controllo** o il **controllo congiunto**?

SI

NO

Se la risposta è “**SI**”, si prega di compilare la seguente tabella:

**Nome e cognome dello stretto familiare(\*):**

---

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della correlazione (**)

(\*) Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto (2.B) La preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

(\*\*) Nella casella “**Natura della correlazione**” Le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. **1** per il rapporto di controllo, diretto o indiretto;
- il n. **2** per l'ipotesi in cui l'entità sia sottoposta a comune controllo, direttamente ovvero indirettamente.

Firmare per esteso ogni pagina:

## 2C – Rapporti mediati

Da compilare nel solo caso di persona giuridica

Indicare il soggetto che esercita il **controllo** sulla Parte Correlata ai sensi della Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285 ovvero è sottoposto, direttamente e/o indirettamente, a **comune controllo** con detta **Parte Correlata**.

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione(*)

(\*) Nella casella “**Natura della correlazione**” Le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. **1** per il rapporto di controllo;
- il n. **2** per l'ipotesi in cui l'entità sia sottoposta a comune controllo, direttamente ovvero indirettamente con la *Parte Correlata*

Firmare per esteso ogni pagina:

## 2D – Rapporti mediati

Da compilare solo nel caso in cui Lei eserciti in controllo o il controllo congiunto della Banca Individuazione delle **Parti Correlate** di illimity Bank S.p.A. ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285

Esistono entità italiane o estere nelle quali Lei esercita 1) un'**influenza notevole**, ovvero 2) entità italiane o estere delle quali Lei è uno dei **dirigenti con responsabilità strategiche**?

SI  NO

Se la risposta è “SI”, si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione(*)

(\*) Nella casella “**Natura della correlazione**” Le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

il n. **1** per il rapporto di *influenza notevole*;

il n. **2** per la qualifica di *dirigente con responsabilità strategiche*.

Nel caso in cui le entità indicate nella tabella siano controllate da altre entità italiane o estere, si prega di indicare:

Denominazione sociale dell'entità controllante	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA

Firmare per esteso ogni pagina:

## 2D – Rapporti mediati

Da compilare solo nel caso in cui Lei eserciti in controllo o il controllo congiunto della Banca Individuazione delle **Parti Correlate** di illimity Bank S.p.A. ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010 e della Parte Terza, Cap. 11, della Circolare 285

Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari esercitano 1) un'**influenza notevole**, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali Lei è uno dei **dirigenti con responsabilità strategiche**?

SI

NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione(*)

(\*) Nella casella "**Natura della correlazione**" Le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

il n. **1** per il rapporto di *influenza notevole*;

il n. **2** per la qualifica di *dirigente con responsabilità strategiche*.

Nel caso in cui le entità indicate nella tabella siano controllate da altre entità italiane o estere, si prega di indicare:

Denominazione sociale dell'entità controllante	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA

Firmare per esteso ogni pagina:

## **NOTE**

Ai fini della compilazione del Questionario sono di seguito definiti i termini riportati in grassetto, conformemente alle disposizioni di cui alla Policy nonché al Regolamento Consob OPC e alla Circolare 285.

**“Parte Correlata”** ai sensi del Regolamento Consob OPC.

È Parte Correlata:

1) una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati alla Banca se tale persona:

(i) ha il controllo o il controllo congiunto della Banca;

(ii) ha un’influenza notevole sulla Banca;

(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della Banca o di una sua controllante.

2) un’entità è correlata alla Banca se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l’entità e la Banca fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) l’entità è una collegata o una joint venture della Banca (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte la Banca);

(iii) l’entità e la Banca sono joint venture di una stessa terza controparte;

(iv) la Banca è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l’entità è una joint venture di una terza entità e la Banca è una collegata della terza entità;

(vi) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Banca o di un’entità ad essa correlata;

(vii) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto 1);

(viii) una persona identificata al punto 1) sub (i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e il soggetto che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

**“Soggetti Collegati”** ai sensi della Circolare 285.

Sono Soggetti Collegati del Gruppo:

### **A. Parte Correlata Banca d’Italia:**

1. gli “Esponenti Aziendali” del Gruppo, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una delle società appartenenti al Gruppo. La definizione comprende, stante l’attuale struttura della Banca, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, ivi inclusi quelli supplenti, nonché il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale, ove nominati.



2. il partecipante, per tale dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 19 TUB e ss., il soggetto che detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto, nonché chi comunque detenga il controllo di una delle società del Gruppo, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole su tale società;
3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di una delle società del Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio di diritti o di poteri;
4. la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca o una Controllata è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole.

#### **B. Parte Correlata non finanziaria:**

Sono considerati come Parti Correlate Banca d'Italia non finanziarie, le Parti Correlate Banca d'Italia che esercitano in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definito dalla disciplina in ambito di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie ed assicurative eccedono il 50% delle attività complessive. Tale definizione include anche il partecipante di cui alla precedente lett. A., n. 2. e una delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui alla precedente lett. A., nn. 3. e 4. che sia una società di partecipazione qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

#### **C. Soggetti Connessi:**

1. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, direttamente o indirettamente, da una Parte Correlata Banca d'Italia (di cui alla precedente lett. A.);
2. i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia (di cui alla precedente lett. A.) tra quelle indicate alla precedente lett. A., nn. 2. e 3. ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia;
3. gli stretti familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia di cui alla precedente lett. A e le società o imprese controllate da questi ultimi. Si considerano "stretti familiari" di una Parte Correlata Banca d'Italia (i) i parenti fino al secondo grado<sup>6</sup> (ii) il coniuge o il convivente more-uxorio di una Parte Correlata Banca d'Italia, nonché (iii) i figli di quest'ultimo; relativamente agli affini, sino al secondo grado, gli stessi pur non rientrando in detto perimetro verranno unicamente censiti nel sistema informativo in conformità a quanto prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

---

<sup>6</sup> Ai sensi delle disposizioni del codice civile, sono parenti e affini fino al secondo grado i genitori, i figli/e, i suoceri/e, i generi e le nuore, i nonni/e, i nipoti (figli dei figli), i fratelli e le sorelle nonché i cognati/e.

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9]. In caso di modifiche delle definizioni contenute negli IAS e IFRS appena menzionati, le definizioni di cui alla presente Policy dovranno intendersi superate dai testi in vigore degli IAS e IFRS rilevanti.

## “Controllo”

Un soggetto controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un soggetto controlla un'entità se e solo se ha contemporaneamente:

- a) il potere sull'entità<sup>7</sup>;
- b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità<sup>8</sup>; e
- c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti<sup>9</sup>.

Due o più soggetti controllano collettivamente un'entità quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun soggetto può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun soggetto controlla singolarmente l'entità.

---

<sup>7</sup> Un soggetto ha potere su un'entità quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell'entità.

Il potere deriva dai diritti. In alcuni casi l'accertamento del potere è immediato, come nel caso in cui il potere su un'entità si ottiene direttamente e unicamente attraverso i diritti di voto conferiti da strumenti rappresentativi di capitale come le azioni, e può essere determinato considerando i diritti di voto derivanti da tali partecipazioni. In altri casi, la verifica sarà più complessa ed è necessario considerare più fattori, per esempio nel caso in cui il potere risulti da uno o più accordi contrattuali.

Un soggetto con la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti ha potere anche se i diritti di dirigere tali attività non sono stati ancora esercitati. La circostanza che il soggetto stia dirigendo le attività rilevanti può aiutare a stabilire se esso ha potere, ma tale evidenza non costituisce di per sé un elemento conclusivo per stabilire se un soggetto ha potere su un'entità.

Se due o più soggetti detengono ciascuno validi diritti che conferiscono loro una capacità unilaterale di condurre attività rilevanti diverse, il potere sull'entità è esercitato dal soggetto che ha la capacità attuale di dirigere le attività che incidono in maniera più significativa sui rendimenti della partecipata.

Un soggetto può avere potere su un'entità anche se altre entità detengono validi diritti che conferiscono loro la capacità attuale di partecipare alla direzione delle attività rilevanti, per esempio quando un'altra entità ha un'influenza significativa. Tuttavia, un soggetto che detiene solo diritti di protezione non ha potere su un'entità e, di conseguenza, non la controlla.

<sup>8</sup> Un soggetto è esposto o ha diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità quando i rendimenti che gli derivano da tale rapporto sono suscettibili di variare in relazione all'andamento economico dell'entità. I rendimenti del soggetto possono essere solo positivi, solo negativi o, nel complesso, positivi e negativi.

Benché un unico soggetto possa controllare un'entità, più parti possono dividerne i rendimenti. Per esempio, i titolari di partecipazioni di minoranza possono condividere i profitti o i dividendi di un'entità.

<sup>9</sup> Un soggetto controlla un'entità se, oltre ad avere il potere su di essa e l'esposizione o il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l'entità, ha anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti da tale rapporto.

Pertanto, un soggetto che abbia il diritto di assumere decisioni deve stabilire se opera in conto proprio (c.d. preponente o “principal”) ovvero come un agente per conto di terzi (c.d. “agent”). Un soggetto che operi da agente non controlla un'entità quando esercita il diritto delegato di prendere decisioni.

### **“Controllo Congiunto”**

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un'attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

### **“Influenza notevole”**

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto, ciò non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente; o
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Un'entità potrebbe essere in possesso di *warrant* azionari, opzioni *call* su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.

L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

## 16.3 ALLEGATO 2 - LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO – MODALITÀ DI CALCOLO

### **Limiti prudenziali.**

I limiti quantitativi all'ammontare delle attività di rischio sono riferiti a ciascun insieme di Soggetti Collegati.

Essi si applicano, quindi, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi; in tal modo il conflitto di interessi viene "identificato" rispetto ai soggetti in grado di esercitare una influenza sulla gestione (parte correlata) e viene poi "quantificato" avendo presenti le attività di rischio nei confronti dei soggetti medesimi e di quelli ad essi riconducibili (soggetti connessi). I limiti quantitativi sono rapportati ai fondi propri della Banca secondo il seguente approccio: il complesso delle esposizioni di una Banca verso ciascun soggetto collegato non deve quindi superare determinate percentuali dei fondi propri.

	LIMITI			
	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti o un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali	Altri soggetti
Parti correlate non finanziarie	5%	5%	7,5%	15%
Altre Parti Correlate	5%	7,5%	10%	20%

### **Limiti operativi (risk tolerance).**

Sono altresì definiti specifici limiti operativi finalizzati a contenere le esposizioni verso Soggetti Collegati ad un livello più prudente rispetto ai limiti regolamentari. Tali limiti operativi ed i relativi processi di *escalation* vengono definiti nelle politiche di governo del Risk Appetite Framework approvate dal Consiglio di Amministrazione, assicurando in tal modo la coerenza con il profilo strategico della banca (Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 11). In particolare, i limiti operativi sono identificati in termini di soglie di *risk tolerance* ed in caso di superamento di tali soglie vengono applicati i processi di escalation definiti per tale categoria di soglie.

### **Modalità di calcolo.**

Ai fini del calcolo dei limiti quantitativi, le attività di rischio saranno ponderate secondo i fattori previsti dalla disciplina sulle grandi esposizioni; Non sono incluse nelle attività di rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dai fondi propri. Non sono incluse nei limiti le esposizioni di cui all'articolo 390, par. 6, lett. a), b), c) e d) CRR. Nel caso in cui tra la banca o il gruppo bancario e una parte correlata intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Sono escluse dai limiti di cui al presente Allegato le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo gruppo bancario ovvero, nel caso di banche italiane soggette a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE, tra tale banca e l'impresa madre nell'UE, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati dall'impresa madre. Sono

altresì escluse le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la banca o il gruppo bancario hanno un investimento significativo, se la banca (o il gruppo bancario) è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 49, par. 1, CRR, a non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti in queste imprese, nonché le partecipazioni detenute in un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa, per le quali la banca (o il gruppo bancario) non deduce le partecipazioni detenute in queste imprese ai sensi dell'articolo 471 CRR.